

CAMERA DEI DEPUTATI N. 958

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 giugno 1954 (Stampato n. 359)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ZOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(ALDISIO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

Istituzione di una imposta sulle società
e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 15 giugno 1954*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

CAPO I.

Soggetto dell'imposta.

ART. 1.

È istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, un'imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai

sensi dell'articolo 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, ancorché esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi. Alla imposta sono assoggettate anche le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.

ART. 2.

L'imposta è commisurata al patrimonio e al reddito determinati con i criteri stabiliti dalla presente legge ed è dovuta per ciascun esercizio finanziario sulla base delle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso.

Nei confronti delle società ed associazioni estere che non siano assoggettate od assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta dovuta ai sensi del comma precedente per ciascun esercizio finanziario è commisurata al capitale ed al reddito dell'anno solare che termina nel corso dello stesso esercizio finanziario.

ART. 3.

La imposta istituita con la presente legge non si applica:

1^o) alle società cooperative di lavoro e di consumo e a quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produttori, ancorché provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, se il capitale sociale versato non superi lire 3 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'articolo 4, non superi i 7 milioni. L'esenzione compete sempreché le cooperative siano rette con i principi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

2^o) alle società cooperative a responsabilità illimitata sempreché forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci. Esse possono compiere operazioni con estranei solo quando le leggi speciali lo prevedono espressamente ed alle condizioni e colle limitazioni stabilite dalle leggi stesse;

3^o) alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio, alle aziende

dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e relativi consorzi che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

4°) ai consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche;

5°) agli Istituti autonomi per le case popolari e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Province e Comuni;

6°) alle opere pie e agli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, nonché agli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

7°) alle società di mutuo soccorso;

8°) agli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro;

9°) ai corpi scientifici, alle accademie, alle fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e agli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini né attività di lucro.

CAPO II.

Oggetto della imposta.

ART. 4.

Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;

b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi;

c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;

b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gra-
tuitamente reversibili al concedente, corri-
spondente al tempo già decorso dalla conces-
sione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.

Nei confronti delle società ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'ar-

ticolo 2, il capitale imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5.

Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*;

b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;

c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria *B*;

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente.

Ai fini del presente articolo si computano anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorché riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2.

CAPO III.

Misura dell'imposta.

ART. 6.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'articolo 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito indicato nell'articolo 5, che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile.

Per le cooperative di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, l'aliquota del 15 per cento sul reddito eccedente è ridotta all'8 per cento, sempreché ricorrano le condizioni previste nell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere a) e b).

ART. 7.

Quando dalla somma degli elementi indicati nell'articolo 5 risulta una perdita, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento della imposta commisurata al patrimonio imponibile.

ART. 8.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) abbiano per oggetto esclusivamente: l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

b) non svolgano di fatto altre attività al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a);

c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nell'inventario e nel bilancio medesimi;

d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio:

e) siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito;

Il requisito indicato alla lettera d) del comma precedente è richiesto per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il requisito indicato dalla lettera e) del primo comma del presente articolo è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 1955.

La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio annuale della società o ente, sulle cui risultanze l'imposta è dovuta ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d) del primo comma.

ART. 9.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40 lettera a) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, ed all'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

CAPO IV.

Accertamento, riscossione e penalità.

ART. 10.

La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonché l'aumento previsto nell'articolo 22, primo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. L'Ufficio deve notificare alle società, agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta conseguente alla rettifica.

Per quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni per l'accertamento, l'applicazione e la riscossione della imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

ART. 11.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 devono presentare la dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili contestualmente alla dichiarazione annuale prevista dal-

l'articolo 8 del testo unico approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

Le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 12.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la società, l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale.

Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento.

ART. 13.

L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione e le sopratasse sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.

ART. 14.

Per le infrazioni relative alle dichiarazioni da presentarsi ai fini dell'imposta istituita con la presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Nell'applicazione delle penalità per infedele dichiarazione non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa è ridotta al 5 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.

ART. 15.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge.

Possono chiedere l'iscrizione nell'albo le società e gli enti che rispondano al requisito indicato alla lettera a) del citato primo comma dell'articolo 8, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera d).

e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *b*) e *c*). Il requisito indicato alla lettera *d*) non è richiesto per i bilanci relativi all'esercizio chiuso anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla società o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione è pervenuta.

L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 8 della presente legge. La cancellazione dall'albo viene disposta dall'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato, comunicato alla società o all'ente.

Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la società o ente interessato possono ricorrere al Consiglio di Stato.

Le società e gli enti iscritti nell'albo devono trasmettere all'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonché le situazioni periodiche che l'Ufficio richiede.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito a mezzo di propri funzionari svolge le ispezioni presso le società ed enti che chiedono l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 8, anche se tali ispezioni sono richieste dal Ministero delle finanze.

TITOLO II.

IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI

ART. 16.

Le società, gli enti e le associazioni indicati all'articolo 1, sono tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, al pagamento di una imposta del cinque per mille sulle obbligazioni e sugli altri titoli emessi nello Stato. L'imposta è dovuta anche dalle società e dagli enti indicati all'articolo 3.

Le società, gli enti e le associazioni hanno facoltà di rivalsa per le obbligazioni che saranno emesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei

titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario. Per le obbligazioni emesse nel secondo semestre dell'esercizio annuale della società o dell'ente al quale il bilancio si riferisce, l'imposta è dovuta per un ammontare pari alla metà del valore delle obbligazioni medesime.

L'imposta si applica sulla media dei prezzi di compenso di borsa dei dodici mesi relativi all'esercizio annuale della società o dell'ente. Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso l'imposta si applica sul valore nominale.

L'imposta è ridotta ad un quarto nei confronti delle obbligazioni emesse dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle società e dagli enti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.

Le società e gli enti le cui obbligazioni godono attualmente della esenzione da imposta di negoziazione o sono comprese in un regime di abbonamento, sono tenuti al pagamento dell'imposta per le obbligazioni che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta nei confronti delle cartelle fondiari, edilizie, agrarie di miglioramento si applica maggiorando di lire 0,10 per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti, giusta le vigenti disposizioni, a titolo di abbonamento, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione si applica sopra i mutui definiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 17.

Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 11 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli nonché, per i titoli quotati in borsa, la media dei prezzi di compenso. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'articolo 12.

Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 13 e 14.

Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

TITOLO III.

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE
UNICA DELLE SOCIETÀ ED ENTI

ART. 18.

Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'articolo 8 e dall'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è ridotto ad un mese.

Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato articolo 8 è ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato articolo 13 è ridotto a cinque mesi.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI
PRECEDENTI E DISPOSIZIONI
TRANSITORIE

ART. 19.

Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nell'articolo 18, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla data anzidetta.

Qualora i termini fissati nell'articolo 18 siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

ART. 20.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'articolo 1 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2, l'imposta, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, è dovuta in ragione della metà di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.

ART. 21.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'articolo 16 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Per le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

ART. 22.

Per le società e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 19, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 20, primo comma, e 21 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 19.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 18.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 20, secondo comma, e 21.

Contestualmente alla dichiarazione deve essere fornita la prova dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.

ART. 23.

L'imposta del 15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio è ridotta, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei redditi che, in virtù di speciali disposizioni di legge, sono temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile.

ART. 24.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative siano rette con i principi della mutualità e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Le modificazioni statutarie che sono deliberate entro il 31 dicembre 1954 per ade-

guare le società cooperative ai requisiti sopra richiesti sono sottoposte alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa.

TITOLO V.

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

ART. 25.

Dal 1° gennaio 1954, cessano di avere applicazione l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

ART. 26.

Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente.

È abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.

ART. 27.

Per la determinazione dell'imponibile, agli effetti della commisurazione dell'imposta sul

capitale delle società estere operanti in territorio nazionale, per gli anni d'imposta anteriori alla soppressione del tributo, restano ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

ART. 28.

Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, nonché le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che in caso di concentrazione questa si attui in una società o in un ente assoggettabile alla imposta di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione di società in enti economici di diritto pubblico, che sia deliberata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che sia preventivamente autorizzata dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'ente pubblico.

ART. 29.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

ART. 30.

Le società cooperative di lavoro, di consumo, di manipolazione, di trasformazione

di prodotti agrari, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenza del termine di durata e le società di fatto o comunque irregolari, perseguiti fini e svolgenti attività esclusivamente sportivi, o aventi scopi ed attività esclusivamente di beneficenza, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi.

Potranno inoltre fondersi, concentrarsi, trasformarsi, ai sensi degli articoli 28 e 29, fruendo delle agevolazioni tributarie previste negli articoli stessi, purché i mutamenti si realizzino pure entro il 31 dicembre 1954.

ART. 31.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per valori fino a lire un milione, 2 per cento;

b) per la parte di valore che supera un milione di lire, 5 per cento;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale si sia pagata l'imposta normale di passaggio: le stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: per le prime lire 1.000 lire 20; per ogni 1.000 lire in più lire 10.

ART. 32.

L'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, è modificato come segue:

« In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.

Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione ».

ART. 33.

L'imposta proporzionale sul trasferimento di navi, di cui all'articolo 3 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, in tutte le ipotesi contemplate nel predetto articolo.

ART. 34.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di denaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera a), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura dell'1 per cento.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di stabilimenti od opifici industriali di cui al citato articolo 81, lettera b), della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2,50 per cento.

ART. 35.

Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni di società nazionali ed estere, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con azioni od obbligazioni — imposta fissa lire 200 ».

Gli articoli 10 e 11 della tabella E allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti dal seguente testo unificato:

« Azioni, obbligazioni ed altri titoli di società nazionali ed estere e atti relativi alle operazioni per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti.

Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 108 della tariffa allegato A, modificato dal primo comma del presente articolo.

L'esenzione non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte di cui alle parti II e III della tariffa allegato A ».

ART. 36.

Le disposizioni contenute negli articoli 31, 32, 33 e 34 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della pre-

sente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonché agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37.

La maggiore entrata netta derivante per l'esercizio finanziario 1953-54 dalla presente legge sarà devoluta:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio medesimo derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I. N. A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio medesimo per le erogazioni di cui all'articolo 31, penultimo comma, lettera d), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

ART. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.